



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO CLASSICO STATALE "G. CARDUCCIö- MILANO

LICEO CLASSICO

Codice fiscale: 80126650151 Codice ministeriale: MIPC03000N

a.s. 2012/13

Contrattazione integrativa di istituto
art. 6 - CCNL 2007

Criteria e modalità di applicazione dei diritti sindacali,
nonché determinazione dei contingenti di personale previsti
dall'accordo sull'attuazione della L. 146/90, così come
modificata e integrata dalla L. 83/2000

PARTE PUBBLICA	PARTE SINDACALE
Dirigente scolastico	RSU
prof. Michele Monopoli	Prof. Andrea Caspani Prof. Giorgio Giovannetti Prof.ssa Francesca Piergallini
OOSS	
Gilda	Prof.ssa Clara Brambilla
CISL	Prof.ssa Daniela Figini
UIL	A.A. Giuseppe Pellegrino

CAPO I ó DISPOSIZIONI GENERALI

Premessa

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico e della RSU e perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.

La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali: ciò costituisce impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l'intesa.

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente contratto si applica al personale docente ed A.T.A. - assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato - in servizio presso l'istituzione scolastica.

Art. 2

Durata del contratto

Il presente contratto rimane in vigore fino a nuova negoziazione/contrattazione totale o parziale, e comunque fino a che una o entrambe le parti negoziali non chiedano la rinegoziazione e la correlata nuova contrattazione in merito.

Si conviene che, in assenza di tale richiesta, il presente accordo sia tacitamente prorogato.

CAPO II - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3

Gli strumenti

1. Le relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica si realizzano attraverso i seguenti strumenti previsti dall'art. 6 del CCNL:
 - a) l'informazione preventiva,
 - b) la contrattazione integrativa d'istituto,
 - c) l'informazione successiva.
 - d) l'esame congiunto
2. Tutti gli strumenti di relazione di cui al comma precedente trovano attuazione secondo le procedure e la tempistica definiti nei successivi articoli 6 e 7.

Art. 4

Informazione preventiva

1. Il dirigente scolastico fornisce alla R.S.U. dell'istituto un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:
 - a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale
 - c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali
 - d) utilizzazione dei servizi sociali;
 - e) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento
 - f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni
 - g) tutte le materie oggetto di contrattazione.

Art. 5

Informazione successiva

Sulle seguenti materie l'informazione è successiva:

- a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- b) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

L'informazione viene fornita tramite consegna di copia di atti, documenti e documentazioni, anche in appositi incontri .

Art. 6

Informativa sulle misure relative ai rapporti di lavoro

Costituiscono materia di esame congiunto le materie concernenti i rapporti di lavoro dei dipendenti. Questa nuova forma di partecipazione sindacale, introdotta dal D.L. 95/12 deve essere preceduta dall'informazione del Dirigente Scolastico.

Entro due giorni dal ricevimento dell'informazione, le OOSS possono chiedere, mediante richiesta scritta, che sia attivato un tavolo per l'esame congiunto. Il DS deve attivare il confronto entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Il confronto deve terminare entro 7 giorni dall'apertura

Art. 7

Materie oggetto di contrattazione

Costituiscono oggetto di contrattazione integrativa di istituto, ferme restando quelle oggetto di informazione, le seguenti materie (art. 6 CCNL p. 2):

- modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i criteri generali per la ripartizione del FIS e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 165/01 al personale docente ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;

Art. 8

Soggetti delle relazioni e composizione delle delegazioni

1. I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:

- **per la parte pubblica:**
 - il Dirigente Scolastico, nonché, *solo per assistenza tecnica ai lavori ed alle relazioni*, il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
- **per la parte sindacale:**
 - le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) elette all'interno dell'istituzione scolastica;
 - le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL, nella persona del segretario provinciale o di un suo delegato accreditato da quest'ultimo come normativamente previsto.

Art. 9

Svolgimento degli incontri

1. È compito del Dirigente Scolastico convocare gli incontri sulla base delle scadenze definite nel successivo articolo 10.
2. Si conviene che, fermo restando l'obbligo per il Dirigente Scolastico di indirizzare la convocazione degli incontri a tutti gli aventi titolo per la parte sindacale, le riunioni possano avere formalmente luogo se risultano presenti, oltre al Dirigente Scolastico,

almeno due su tre dei componenti della RSU e indipendentemente dalla presenza o meno dei rappresentanti territoriali delle organizzazioni di categoria.

3. Al termine di ogni incontro viene redatto, da un segretario individuato all'inizio di ciascuna riunione, un verbale sottoscritto dalle parti; in caso di mancato accordo il verbale riporterà le diverse posizioni emerse. I verbali degli incontri e degli accordi sottoscritti saranno affissi all'albo della RSU ed a quello sindacale a cura degli interessati.
4. Chiunque ne abbia interesse può chiedere copia degli accordi sottoscritti ai soggetti firmatari.
5. Si fa riferimento a quanto già definito dall'articolo 6 CCNL per quanto riguarda:
 - tempi di formalizzazione della propria proposta contrattuale da parte del Dirigente Scolastico
 - tempi di conclusione delle trattative in relazione alle diverse materie;
 - tempi entro i quali le parti sono tenute a non assumere iniziative unilaterali.

Art. 10

Calendario degli incontri

1. Per l'attuazione delle relazioni a livello di istituzione scolastica di cui all'articolo 6 del CCNL si concorda il seguente calendario annuale degli incontri tra parte pubblica e parte sindacale:

uno o più incontri entro il mese di ottobre per:

- comunicazione monte ore globale dei permessi sindacali spettanti ai rappresentanti eletti nelle RSU;
- informazione preventiva sui criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento da parte del personale docente e ATA;
- informazione successiva sui nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo dell'istituzione scolastica;
- esame congiunto sulle materie relative alle misure concernenti i rapporti di lavoro dei dipendenti
- contrattazione sull'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- avvio contrattazione per la verifica ed eventuale modifica o integrazione del presente contratto;

uno o più incontri entro il mese di novembre per:

- informazione preventiva su criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- conclusione contrattazione integrativa di istituto

un incontro entro il mese di febbraio per:

- informazione preventiva sui dati relativi alle iscrizioni degli alunni, sulla proposta di formazione delle classi e sulla conseguente previsione di organici di diritto della scuola;

un incontro entro il mese di giugno per:

- informazione preventiva sull'adeguamento del numero delle classi e, conseguentemente, degli organici del personale alla situazione di fatto;
- verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Si conviene inoltre che altri eventuali incontri debbano realizzarsi tempestivamente, se richiesti all'altra da una delle parti per questioni attinenti alle materie oggetto di informazione o

contrattazione, in particolare se finalizzati alla risoluzione di possibili contenziosi o a garantire comunque trasparenza nella gestione del personale operante nell'istituto.

Art. 11

Procedure della contrattazione

1. Gli incontri sono sempre formalmente convocati dal Dirigente Scolastico di sua iniziativa o entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta scritta di contrattazione integrativa in questione, da parte della RSU. Tale richiesta deve sempre essere acquisita dal Dirigente per iscritto, con precisa elencazione e definizione delle materie che si desidera avviare alla contrattazione ed anche con indicazione degli atti, documenti e documentazioni di cui si desidera prendere visione e/o copia.
2. La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici, tramite affissione all'albo.
3. Il contratto è pubblicato sul sito web della scuola e distribuito in copia ad ogni lavoratore della scuola con costi di duplicazione a carico della scuola stessa.

Art. 12

Tempi della trattativa

1. Quanto stabilito in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed i relativi criteri gestionali/organizzativi rimangono vigenti ed applicabili, anche in seguito al mutare delle situazioni e dei contesti, fintantoché nessuno dei soggetti negoziali che li hanno sottoscritti e determinati abbiano a richiederne l'aggiornamento, la revisione, la modifica ovvero la riformulazione, formalmente e per iscritto.
2. Il Dirigente Scolastico convocherà il primo incontro della contrattazione integrativa entro il 15 settembre, concordando la data con la controparte.
La stessa contrattazione integrativa potrà procedere, se necessario, attraverso ulteriori incontri convocati dal Dirigente Scolastico.
La contrattazione integrativa deve concludersi con la sottoscrizione del contratto entro il 30 novembre.
3. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare il regolare inizio e funzionamento delle lezioni, delle attività educative e di ogni altra attività istituzionale, gestionale, amministrativa e didattico/organizzativa. In tal senso è possibile garantire ogni informazione alle famiglie degli alunni, così come previsto dalle norme vigenti.
4. I compensi per le attività svolte e previste nel contratto integrativo sono erogate entro il 31 agosto.

Art. 13

Agibilità sindacale all'interno dell'istituto

1. *Albo sindacale RSU* - Le RSU hanno diritto ad avere un apposito albo per affiggere materiale inerente la loro attività. La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile e visibile ai lavoratori. Le RSU provvederanno alla cura dell'albo, assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente Scolastico.
2. *Albo sindacale delle OO.SS.* - Alle organizzazioni sindacali è garantito l'utilizzo di un'apposita bacheca. La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile e visibile ai lavoratori. Nella bacheca sindacale le OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro. I rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS. esercitano il diritto di affissione, assumendosene la relativa responsabilità. Non è prevista l'autorizzazione preventiva del Dirigente Scolastico

3. *Utilizzo dei locali e delle attrezzature* - Alle RSU è consentito:
- utilizzare, per le finalità inerenti alle funzioni attribuite, le attrezzature tecnologiche a disposizione della scuola e, in particolare, l'uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer, compreso l'accesso ad INTERNET;
 - la possibilità di fare inserire, a cura del Dirigente Scolastico, su richiesta dei componenti della RSU, materiali informativi in uno spazio apposito del sito web dell'istituto;
 - l'utilizzo di un locale per le riunioni e di un armadio per la raccolta del materiale sindacale.

Art. 14

Diritto di informazione e accesso agli atti

1. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato per posta, fax o e-mail alle RSU, oltre che la produzione di copia degli atti della scuola, da affiggere all'albo, se richiesta.
2. Le RSU e le segreterie territoriali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva e quelle relative alla contrattazione.

Art. 15

Permessi sindacali

1. I membri delle RSU, per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri od orari. I permessi sindacali, di cui al comma precedente, possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, con le modalità e per le finalità previste dall'Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998 e dal CCNQ dei 20 novembre 1999.
2. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente:
 - a) dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza;
 - b) direttamente dalle RSU, per la quota di loro spettanza, almeno 24 ore prima dell'utilizzo del permesso.

Art. 16

Referendum

1. Le RSU e le OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere, anche disgiuntamente, di svolgere un referendum tra i lavoratori su tutte le materie inerenti l'attività sindacale d'istituto.
2. La richiesta va rivolta al Dirigente Scolastico, che la porta a conoscenza delle altre OO.SS.
3. Il Dirigente assicura l'informazione a tutto il personale sulle modalità di svolgimento del referendum e mette a disposizione locali idonei, nonché gli elenchi del personale interessato.

Art. 17

Assemblee sindacali

1. Per la realizzazione di assemblee sindacali nell'istituto si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 8 del CCNL.
2. La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione alle assemblee in orario di servizio, prevista dal comma 8 dell'articolo citato, si considera validamente formulata dal personale

che intende parteciparvi attraverso un apposito modulo da ritirare in segreteria Amministrativa.

3. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti.
4. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia o per altro motivo sempre manifestatosi dopo la dichiarazione di partecipazione non si terrà conto del calcolo per il monte ore. Il Dirigente Scolastico avvisa i docenti non partecipanti coinvolti da eventuali adattamenti di orari (inversioni di lezioni, disposizioni, recupero permessi brevi) con almeno 24 ore di anticipo

Art. 18

Servizi minimi in caso di assemblea

1. Quando sono convocate assemblee coincidenti con l'orario di servizio, che prevedono la partecipazione del personale ATA, deve essere garantita, in coincidenza con l'assemblea, la presenza dei seguenti lavoratori necessari per assicurare i servizi essenziali ed indifferibili:
 - 1 collaboratore scolastico per garantire la vigilanza sull'ingresso
 - 1 collaboratore scolastico per garantire il servizio al centralino;
2. L'individuazione dei nominativi del personale obbligato al servizio tiene conto dell'eventuale disponibilità; in caso contrario, si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione.

Art. 19

Dichiarazione in caso di sciopero e partecipazione

1. In caso di proclamazione di uno sciopero la comunicazione volontaria di adesione prevista dall'articolo 2, comma 3 dell'accordo allegato al CCNL 1998/2001 sulle norme di attuazione della L. 146/90 potrà essere validamente effettuata scrivendo "SÌ" a fianco della firma per presa visione della specifica comunicazione interna con la quale il Dirigente Scolastico informa della proclamazione.
2. Tale comunicazione volontaria può essere effettuata entro il giorno antecedente lo sciopero; entro il medesimo termine può essere revocata l'adesione eventualmente già comunicata.

Art. 20

Servizi minimi in caso di sciopero

Le parti concordano che, data la tipologia dell'Istituto, l'esigenza di attivare procedure finalizzate a garantire servizi minimi, nel rispetto dell'articolo 2 comma 1 dell'accordo allegato al CCNL 1998/2001 sulle norme di attuazione della L. 146/90, possa verificarsi solo relativamente a:

- attività dirette e strumentali riguardanti lo svolgimento di scrutini e esami;
 - adempimenti necessari per assicurare il pagamento di stipendi e pensioni.
2. Per lo svolgimento degli esami e degli scrutini i nominativi dell'assistente amministrativo, purché competente, dell'assistente tecnico, qualora ne sia previsto l'impiego in esami e del collaboratore scolastico vengono concordati con la R.S.U., verificando prioritariamente le disponibilità e sulla base di un'eventuale turnazione nel caso di più azioni di sciopero nel corso di uno stesso anno scolastico; i lavoratori impiegati sono avvertiti per iscritto almeno 5 gg. prima dello sciopero ed entro il giorno successivo possono chiedere la sostituzione, sempre che questa sia possibile.
 3. Per il pagamento degli stipendi il Dirigente Scolastico valuta con la R.S.U. l'opportunità della presenza di un assistente amministrativo competente nella materia e/o di quella del direttore dei servizi. Le modalità di impiego sono analoghe alle precedenti.
Nei soli casi in cui venga indetto uno sciopero che, per i tempi e le modalità, renda possibile la mancata assicurazione di tali servizi, le parti concordano di definire in un incontro urgente

le procedure da attivare, nell'ambito di quanto previsto dal citato accordo allegato al CCNL 1998/2001.

Art. 21

Interpretazione autentica

In caso di controversie sull'interpretazione di una norma del presente contratto integrativo si conviene di limitare a 10 giorni dalla richiesta scritta, inviata all'altra dalla parte interessata, il termine entro il quale incontrarsi per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi, come previsto dall'art. 2 comma 1 del CCNL, entro 30 giorni dalla data della richiesta.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo. Sarà cura del Dirigente rendere noto con una specifica comunicazione interna l'accordo e il conseguente mutamento del testo contrattuale.

Art. 22

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente legislazione e negoziazione contrattuale collettiva e integrativa del comparto scuola

Letto e sottoscritto in data 06/11/2012

PARTE PUBBLICA

DS _____
(Michele Monopoli)

PARTE SINDACALE

RSU Prof. Andrea Caspani

Prof. Giorgio Giovannetti

Prof.ssa Francesca Piergallini

OSS:

GILDA _____
Prof.ssa Clara Brambilla

CISL _____
Prof.ssa Daniela Figini

UIL _____
A.A. Giuseppe Pellegrino

VERBALE di sottoscrizione del CII a.s. 2012/13

- **Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della L. 146/90, così come modificata e integrata dalla L. 83/2000**

Il giorno 06 novembre 2012 alle ore 14.30, presso la sede del Liceo classico "Carducci" di Milano, si sono riunite le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, costituite ai sensi dell'art. 7 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, per sottoscrivere il contratto integrativo di istituto di cui in premessa per l'anno scolastico 2012/2013.

Risultano presenti all'incontro le delegazioni composte da:

PARTE PUBBLICA

→ Il Dirigente Scolastico Michele Monopoli _____

PARTE SINDACALE

→ componenti della RSU:

-prof. Andrea Caspani _____

-prof. Giorgio Giovannetti _____

-prof.ssa Francesca Piergallini _____

Viene individuato quale segretario verbalizzante la prof.ssa Francesca Piergallini

La proposta di contratto è stata fornita in copia ai rappresentanti sindacali unitamente alla convocazione.

Si inizia l'analisi degli articoli delle bozze di contratto, elaborate in precedenti incontri; dopo ampia e ed approfondita discussione, che tiene conto delle proposte di variazione e/o di integrazione fatte dalle parti, si raggiunge pieno accordo con la definizione dell'articolato allegato al presente verbale.

Alle ore 15.30 la riunione si conclude con la sottoscrizione del contratto.

Il verbalizzante
